Palindromo lagunare.

Una storia di furore amoroso nella Venezia di fine Cinquecento

Marco Dolce

Quel forestiero che sul finire del mese di gennaio del 1605 gli aveva chiesto udienza per riferirgli di "un negotio importante", aveva suscitato immediatamente la sua diffidenza, ma anche il suo interesse. Marco Dolce aveva tutte le qualità dello *sbirro* che aveva saputo raggiungere i vertici di una carriera di successo, costellata di episodi contrassegnati da un'astuta ribalderia, ma anche dalla consapevolezza di muoversi all'ombra di un sistema di potere circospetto, incline a valutare ogni sua azione e ogni suo movimento alla luce di un pragmatismo politico cui nel corso degli anni si era progressivamente adeguato. Non a caso, nei primi anni '80 del Cinquecento era stato nominato *Capitan grande* del Consiglio dei dieci, una carica assai importante, il cui compito era di mantenere la sicurezza e la tranquillità della città. La sua personalità non doveva di certo essere assai dissimile dal ritratto graffiante e derisorio dello sbirro tracciato da Tommaso Garzoni sul finire del Cinquecento, in particolare quando osservava:

Sono infinite le malitie d'un sbirro, perché s'alleva fra le forche e le berline; pratica con prigioni che hanno il diavolo adosso; conversa nei palagi dove ascolta mille furfanterie, ode i trattati de' furbi e mariuoli, i colpi de' tradittori et assassini, gli atti delle puttane e dei ruffiani, gli inganni e stratagemmi dei fuoriusciti, le malitie di quei che rompono le prigioni, talché in processo di poco tempo diviene come volpe astuto e malitioso ¹.

La sua brillante carriera è del resto riassunta dalle numerose suppliche che egli presentò al Consiglio dei dieci a più riprese, per ottenere il riconoscimento di premi e benefici. Suppliche in cui enumerava orgogliosamente le *imprese* compiute per assicurare la pace cittadina². Grazie ad una personalità spiccata, ma anche, molto

¹ T. Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Venezia, 1665, p. 670. Su Marco Dolce un primo profilo biografico in L. Pezzolo, *Fra potere politico e controllo dell'ordine: il capitan grande del Consiglio dei dieci*, in L. Antonielli (a cura di), *Le polizie informali*, Catanzaro 2010, pp. 91-100.

² Ad esempio della sua spiccata personalità, ricordo un passo della supplica presentata nel settembre del 1590, in cui, come di consueto, enumerava le sue imprese, chiedendo un beneficio al Consiglio dei dieci. A suo dire, non solo aveva ben eseguito gli ordini ricevuti, ma era pure andato "invigilando alla estirpatione de' cattivi homini, che vivendo solamente di rapine et assassinamenti turbano la quiete della sua città. Così sento con mia molta consolatione che le fatiche et pensieri miei, che giorno e notte camminando per la città vado spendendo a questo fine solamente, riescano in molta parte giovevoli, poiché per gratia del signor Dio non succedono neanche casi stravaganti et di tanta rilevantia che possano dar scandalo e terrore agli habitanti e molestia a vostre signorie illustrissime. In ciò convengo non perdonare a spese di sorte alcuna per mantener spie, senza le quali difficilmente saprei, oltre l'ordinaria mia cognitione che ho, molte cose delle quali me ne servo nei bisogni et occorrenze di vostre signorie eccelentissime", Archivio di stato di Venezia (=ASV), *Consiglio dei dieci, Comuni,* filza 184, supplica allegata alla *parte* del 26 set. 1590.

probabilmente, al clima sociale e politico che aveva investito la città negli ultimi due decenni del secolo, Marco Dolce, di certo, aveva impresso al ruolo di *Capitan grande* una dimensione del tutto nuova, che avrebbe contraddistinto, anche nei decenni seguenti, la figura dello *sbirro* invasivo e onnipresente tra le calli e i campi della città. Lo ricordava lui stesso, senza infingimenti, in una sua supplica inoltrata ai Capi del Consiglio dei dieci nel 1592:

Sono alquanti anni che io Marco Dolce, devotissimo servo di vostra Serenità et di vostre eccellenze, servo nel carico di Capitan grande, non con la soprintendenza, com'era il solito de' miei precessori, ma con ogni opera et industria mia, da che ne è sortito quell'effetto, che era mio ardente et unico desiderio, di vedere la città purgata di quei ladri siccari et assassini da strada, che nelli passati tempi rubbavano le borse et le case, ferivano et ammazzavano le persone per danari³.

Nonostante l'offerta allettante prospettagli dal forestiero e il nome, da lui ben conosciuto, dell'uomo che gli si offriva di catturare senza alcun rischio e pericolo, Marco Dolce si vide costretto ad affidare l'impresa a due dei suoi capitani, il Balbi e il Moretto. Gravemente ammalato sarebbe infatti morto nei primi giorni del successivo mese di febbraio, dopo aver scrupolosamente previste le sue ultime volontà. Altrimenti, possiamo presumere, assai difficilmente avrebbe lasciato che i due dei suoi sottoposti si prendessero cura di quello che, a tutti gli effetti, sembrava presentarsi come un buon affare.

Battista Moretto e Giovan Maria Balbi

Avuto il consenso del loro diretto superiore, i due capitani delle barche accolsero senza esitazione alcuna l'offerta del forestiero, e il 18 febbraio del 1605 redassero una scrittura privata in cui si stabiliva un accordo per entrambi vantaggioso:

³ ASV, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 193, 26 ago. 1592, supplica allegata.

⁴ Come ricordava nella supplica presentata nel 1592, Marco Dolce era già ammalato in quel periodo: "così tante vigilie et fatiche, da me sostenute in così grave penurie di carestie questi anni, mi hanno indotto in una malattia, che oltra il patimento del corpo di dolori et di mille altri disaggi, mi è stata di tale et eccessiva spesa, che alla debolezza della mia fortuna è insopportabile", Ibidem.

⁵ La vicenda che ebbe come protagonista Francesco Martelli è in ASV, *Consiglio dei dieci*, *Comuni*, filza 252, *parte* del 27 giugno 1605, con allegati i vari documenti qui utilizzati. Come ricorda Emanuele Cicogna, Marco Dolce venne sepolto nella chiesa di San Geminiano in una tomba provvista di iscrizione latina da lui fatta preparare sin dal 1590. Nei necrologi di San Geminano si riporta la registrazione della sua morte avvenuta il 2 febbraio 1605. Il Cicogna ricorda ancora un'annotazione tratta da Ridolfi: "Marco Dolce, Capitan grande di giustizia, sta effigiato anche in un quadro di Jacopo Palma il giovine, collocato nella sala del Maggior Consiglio dalla parte del cortile, vicino alla porta, rappresentante la permissione data da Alessandro III e dal doge Ziani ad Ottone di recarsi a trattar la pace col padre suo Federico imperadore. Il Dolce è vicino alla pietra del bando con varii plebei", E. A. Cicogna, *Delle inscrizioni veneziane*, IV, Venezia 1834, pp. 91-92, 719. In ASV, *Notai di Venezia*, busta 5912, cc. 356 e sgg., come appare da alcuni documenti inerenti la famiglia del Dolce e presentati al notaio Giulio Figolin nel luglio del 1608, la data del 2 febbraio, riportata da Cicogna, si riferisce pure al testamento del capitan grande. Probabilmente un *codicillo* tramite cui il Dolce modificava o ratificava con le sue ultime volontà quanto giù stabilito in precedenza.

Se dechiara per la presente scrittura qualmente io Giovan Vincenzo Armellini d'Ascoli prometto al signor capitan Battista Moretto et al signor Giovan Maria Balbi, hora vece capitan grande, darle nelle mane Francesco Martelli, solito essere guardiano delli eccelentissimi signori Capi dell'eccelso Conseglio de dieci, con patto però, recognosciuto che lui sia, che la taglia che lui averà sia devisa a questo modo, cioè doi parte al sopradetto Giovan Vincenzo et il restante de li sopradetti signori capiani. Et in fede della verità ho fatto io Giovan Vincenzo sopra detto de mia mano propria.⁶

Battista Moretto e Giovan Maria Balbi avrebbero acquisito un terzo della consistente taglia: un vero e proprio affare, anche se la somma sarebbe dovuta essere divisa a metà. Poiché la loro attività si muoveva in quell'indistinto sottobosco di malviventi, delatori e banditi⁷, si può pure ritenere che essi non si facessero molti scrupoli e non si interrogassero sulle modalità della cattura di quello che, a tutti gli effetti ,si profilava come una preda ambita.

Francesco Martelli

A Francesco Martelli, rinchiuso nei terribili *pozzi* del Consiglio dei dieci non rimaneva ormai che un'unica soluzione, poiché, in quanto bandito catturato all'interno dei territori da cui era stato interdetto, sarebbe stato inesorabilmente condannato alla pena capitale tra le due colonne di piazza San Marco. La consapevolezza del terribile inganno che era stato ordito nei suoi confronti l'aveva raggiunta solo in un secondo momento, grazie alle informazioni ricevute dal capitano delle prigioni e, probabilmente, da Battista Ongarin, altro capitano del Consiglio dei dieci. Erano stati loro a suggerirgli l'unica via di salvezza, svelando la trappola ignominiosa in cui era ingenuamente caduto e che gli era stata astutamente preparata dal cognato, in accordo con due dei più noti sbirri della città.

Aveva così scritto immediatamente una supplica diretta ai Capi del Consiglio dei dieci in cui raccontava quanto gli era inopinatamente successo. Dapprima raccontò

⁶ Lo scritto era firmato sia da Vincenzo Armellini che dai due capitani.

⁷ Nell'archivio dei notai veneziani si registrano vere e proprie *transazioni* tra i diversi soggetti che in qualche modo lucravano sulla morte o cattura di banditi e *malviventi*. Ad esempio negli atti del notaio Giulio Figolin, in data 14 agosto 1608, si registra un accordo tra il capitano del Consiglio dei dieci Francesco Ongarin e il signor Pompeo Vanini, che in questi anni si segnala di frequente come vero e proprio mediatore nella riscossione dei benefici concessi dalle magistrature veneziane in tema di banditismo. L'Ongarin s'impegnava a rinunciare in favore dell'altro a una delle tre *voci liberar bandito* ottenute dal Consiglio dei dieci per la cattura di Alvise Mustacchi, Francesco Galdente e Valerio De Marco, i quali "andavano con barche a vascelli, quelli depredando", ed erano stati successivamente condannati a morte. Il Vanini, in precedenza, aveva infatti provveduto a saldare la somma pretesa da un certo Domenico Calafado, il quale, si era "adoperato nel dar lume e indretto [indirizzo]" al capitano Francesco Ongarin per la cattura dei tre giustiziati. Nell'accordo, si precisava inoltre che Pompeo Vanini avrebbe potuto "con quella voce liberar chi gli parerà", ASV, *Notai di Venezia*, busta 5912, cc. 400-401, 14 agosto 1608.

come egli era stato indotto ad allontanarsi da Ascoli per trasferirsi nella città lagunare da cui era precipitosamente fuggito dieci anni prima:

Illustrissimi Signori Cappi dell'Eccelso Consiglio di dieci

Doppo che io infelice Zuan Francesco Martelli fui bandito dal suo eccelso consiglio, subbito obediente partii di questo statto et andai ad Ascoli, dove presi molgie et ebbi fiolli et son statto ivi continuamente, né mai mi vene pensiero di ritornare in quelle parti. E io son statto assasinato da Zuan Vicenzo Armelino mio cugnato, fratello di mia molgie, che mi ha vendutto prima a questi ministri e poi mi è venuto a ritrovarmi ad Ascoli et me ha detto che il Bon et Pollani mi avevano fatto liberare et che andasse a Venetia a ringratirali, che mi averebero fatto del ben.

Descrisse quindi il viaggio e l'improvviso arresto sulle soglie della laguna:

Et così me ha fatto venir a Padoa seco; e dindi alle Zafusine nella barca de Padoa nelli mei vestimenti et abiti ordinari. Et dovendo la barcha circha l'ore diese di notte passar per venir a Venetia, questo mio cugnato con un Baldissera Cruciani suo parente, concertatti et che al certo ne haveano parte nell'assassinio comessomi, mi dissero che dovesse ussir dalla barcha di Padoa, che saressimo andati a Venetia in una gondola della Zafusina. Et subbito usito di barca era preparato il vicio del capitan grande, il Balbi, con altri ministri et mi retenero insieme con questo mio cugnato et suo compagno. Et gionti de qui fui posto nelle pregioni delle vostre signorie eccelentissime et loro da essi ministri lasatti. Io son venuto in cognitione che io son statto traciato, traditto, venduto, estratto de statto allieno et condotto con queste malle arte in questa miseria che mi atrovo et perché non comportò mai questa Serenissima Republica, né leggie alcuna, anzi per leggie et giudicii d'essa è statto provisto che li banditti non siino traditti et assasinatti et che li assasini siano castigati, agravandomi di questa retentione et tradimento, suplico vostre eccellenze illustrissimi che si degino far formar processo intorno questo fatto, havendo la verità, farne quel esemplar giustitia che propria è sollita di questo eccelso conseglio.

Ed infine Francesco Martelli rivolse una disperata richiesta ai Capi, menzionando tutti coloro che avrebbero potuto attestare come era stato perpetrato l'inganno nei suoi confronti:

Io suplico che sia esaminato il capitano Francesco Cibelli capitano delle prigion forte, il qual ha inteso dal capitano Francesco Ongarin suo capitanio che vi è una scritura fatta fra esso mio cugnato et questo vice capitano Balbi, per la qualle son statto vendutto et con malle arte traditto. Si degnino far esaminar detto capitano Francesco Ongarin, di più far presentar al vice capitano Balbi questa scritura di conventione, dalla qual si vederà che veramente prima son statto vendutto et levato poi da Ascoli. Insto sii chiamato il capitano Battista Moretto che ha auto a dire al sudetto capitano delle prigion forte che sonno statte mandatte giente per contra di me a Rimano, dove bisogna che sii statto fatto l'acordo et tratamento. Si degnino anco

far tior il constitutto de Gian Vicenzo Armelino mio cugnato e traditor, insieme con Baldissera Cruciani suo compagno de dove me anno levato e per che causa, con che maniera et chi ha speso per il viaggio; et dove me anno condotto; et come parerà alla loro prudentia et insieme hora anco il constituto delli ministri che errano presenti alla mia retentione, che ivi li condurono⁸.

In realtà quanto egli aveva chiesto non si realizzò. Ma non per volontà del supremo organo giudiziario.

La decisione del Consiglio dei dieci

Il tre marzo successivo i Capi del Consiglio dei dieci interrogarono il capitano Battista Moretto intorno alle modalità dell'arresto di Zuan Francesco Martelli "che ultimamente fu giusticiato". L'esecuzione del Martelli era dunque avvenuta in maniera sorprendentemente rapida. Le leggi prevedevano che nei confronti di un bandito arrestato fosse eseguita la pena prevista come alternativa nella sua sentenza di bando, che nel caso di Francesco Martelli era l'impiccagione⁹. La supplica da lui presentata ai Capi del Consiglio dei dieci avrebbe però dovuto sospendere ogni iniziativa nei suoi confronti. Ma non fu così, perché, molto probabilmente, l'indagine che si fosse avviata per accertare quanto dichiarato dal Martelli, avrebbe fatto emergere la trama ordita nei suoi confronti. E qualcuno, evidentemente, aveva fatto in modo che la vicenda venisse messa a tacere con la morte dello sfortunato ed ingenuo bandito.

Battista Moretto dovette comunque spiegare la dinamica di quello che egli definì *accidente* ed ammettere come, insieme al vicecapitano Balbi, avesse fatto un vero e proprio accordo scritto con quegli uomini che sul finire del mese di gennaio si erano presentati davanti al capitan grande per proporgli l'arresto di un noto bandito. L'accordo prevedeva che in cambio della consegna del bandito, Giovan Francesco Armellino e il compagno avrebbero ricevuto la cospicua somma di 700 ducati ¹⁰. Pur tra le evidenti reticenze Battista Moretto ammise inoltre come alcuni mesi prima dell'arresto del Martelli fossero state inviate persone a Pesaro o a Rimini per arrestarlo, "o per torgli la testa" ¹¹.

⁸ L'annotazione posta a chiusura della supplica del Martelli riporta: "1604, 28 febraro. Zuan Francesco Martelli. Sopra il modo della sua captura". Per un evidente errore la *parte* del Consiglio dei dieci indica come data di arresto del Martelli il 3 marzo 1605, che in realtà è invece il giorno in cui, dopo la sua esecuzione, venne interrogato il capitano Battista Moretto.

⁹ Solo dopo l'esecuzione della sentenza avrebbero potuto essere concessi le taglie e i benefici alle persone che avevano catturato il bandito.

¹⁰ Su richiesta dei Capi il Moretto dovette precisare che si trattava dei due terzi della taglia prevista e che la scrittura in cui era stato registrato l'accordo era stato stipulato da Zuan Maria Balbi.

¹¹ Probabilmente per alleggerire le proprie responsabilità il capitano aggiunse che un servitore dell'Avogadore Foscarini gli aveva riferito di aver visto il Martelli che in incognito, circa un anno e mezzo prima, circolava per Venezia; l'uomo aveva attestato di conoscerlo "perché serviva et portava il mangiar al Bon".

Il Consiglio dei dieci non intraprese alcuna azione punitiva nei confronti dei responsabili del progettato inganno ordito contro Francesco Martelli, ma il 27 giugno seguente stabilì che non fossero concesse taglie e benefici a coloro che avevano "barbaramente tradito questo infelice"¹².

Battista Moretto sarebbe divenuto capitan grande del Consiglio dei dieci e di certo un emulo del tutto degno del suo predecessore, con una carriera costellata di episodi che gli avrebbero conquistato la fiducia di coloro da cui dipendeva¹³. Anche se la sua fama non avrebbe di certo messo in ombra l'aura di grande sbirro raggiunta dal suo predecessore, il quale, in un certo senso, aveva ritenuto di nobilitarsi facendo apporre un'epigrafe latina sulla sua pietra tombale.

L'esecuzione

Stando a quanto si evince dall'interrogatorio cui i Capi del Consiglio dei dieci sottoposero il capitano Battista Moretto, Francesco Martelli venne decapitato lo stesso giorno della presentazione della sua supplica o in quello immediatamente successivo (primo marzo). I necrologi dei Provveditori alla Sanità, che avrebbero dovuto registrarne la morte, hanno una lacuna proprio in quei giorni. E nessun diarista si sarebbe certamente curato di riportare un evento alquanto ordinario nella Venezia di quegli anni. Probabilmente morì tra la curiosità di una folla che abitualmente seguiva tali manifestazioni rituali che avvenivano tra le due colonne di San Marco. Il rammarico di essere caduto in una trappola micidiale accompagnò gli ultimi istanti dell'uomo fuggito precipitosamente da Venezia dieci anni prima. Nei pozzi gli era stato certamente riferito che i due personaggi principali dell'avventura iniziata insieme a lui proprio in quelle prigioni avevano incontrato un destino altrettanto avverso. Personaggi di un certo peso sociale, che probabilmente avevano pagato a peso d'oro il suo aiuto decisivo nella fuga. Il patrizio veneziano Alvise Bon era morto in un incidente pochi anni prima, subito dopo aver ottenuto un salvacondotto che gli aveva garantito la libertà di circolare per la città. E l'altro patrizio, Francesco Polani, ancora bandito, era stato arrestato nel marzo del 1604 da un uomo del capitano delle barche Marco Zanchi¹⁴. A Venezia erano probabilmente molti a conoscere una storia che era iniziata in realtà nel 1586, ma che aveva

^{1:}

¹² A chiusura del breve fascicolo veniva posta l'annotazione che i Capi del Consiglio dei dieci avevano ordinato "che non sia mai dato né voce, né taglia alli infrascritti che assassinarono Zuan Francesco Martelli decapitato"; e, in data 28 apr. 1605, si faceva pure riferimento alla scrittura allegata in cui era riportato l'accordo "dei traditori che diedero nelle mani della giustitia Francesco Martelli, guardian di già di prigion decapitato". Il Balbi era stato dunque costretto a consegnare copia della scrittura stipulata a Venezia con il cognato del Martelli il 18 febbraio 1605.

¹³ Nell'aprile del 1620 egli presentò una supplica al Consiglio dei dieci, chiedendo di essere esonerato dall'incarico. Un documento da cui traspare un uomo stanco e deluso e nel quale ricorda che "sono hormai anni 29 che io Battista Moretto servo di vostra Serenità et eccellenze vostre illustrissime, che nella carica di capitano del loro eccelso Consiglio anni 13 et di capitan grande anni 16", ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 324, supplica allegata alla *parte* 29 apr. 1620.

¹⁴ ASV, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 250, 29 dic. 1604

raggiunto un inaspettato sviluppo nel 1595 con una clamorosa fuga dalle carceri del Consiglio dei dieci. Era stato a causa di quella fuga che Francesco Martelli aveva dovuto affrontare quel destino inesorabile.

La fuga

Tutto era iniziato in un giorno di marzo di dieci anni prima, in quelle oscure e inospitali prigioni dei Capi del Consiglio dei dieci, poste al pianterreno di palazzo ducale, in quell'ala che nei decenni precedenti era stata ristrutturata in funzione del nuovo potere che progressivamente si era attestato alla guida della Repubblica.

Il 22 marzo 1595 il Consiglio dei dieci emanò un provvedimento severo, con il quale, attestando la fuga di quattro carcerati dai *pozzi*, minacciava pene assai severe nei confronti di chiunque avesse dato loro aiuto e sostegno¹⁵. Nello stesso giorno si procedeva inoltre contro uno dei *guardiani* delle prigioni, Agostino Lobia, sospettato di complicità nella fuga, ma che non si era unito ai fuggitivi. Si trattava di prigionieri importanti come registrò una cronaca dell'epoca:

Adì 22 marzo del 1595 il mercordì santo fuzitero dalle preson del Consiglio di dieci per le porte, insieme con un guardiano quatro presoni, tutti presonadi per la vita per casi atroci, zoè Alvise Bon fu d'Alessandro procuratore e Francesco Polani fu de Bernardo, tutti doi nobili venetiani, Antonio Fratina figliolo de Marco nobile della Patria del Friuli et Antonio Negrini da Ravena. Furono immediatamente chiamadi alle scalle con termine del medesimo giorno et con pena grande a chi gli havesse datto ricapito et non si havendo presentati furono banditi con taglie di ducati 2000 et pena capital et il guardian similmente con pena della forca 16.

In realtà, come esplicitavano chiaramente i solenni proclami e le sentenze di bando pronunciate contro i quattro fuggitivi, la clamorosa fuga era stata resa possibile grazie alla complicità ed aiuto prestati da Francesco De Migno Martelli, *guardiano* delle

-

¹⁵ ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 29, 22 marzo 1595, *parte* proposta di tre Capi: "Che sia fatto publicamente proclamar che chi saperà o haverà havuto havuto notitia dove siano recapitati ser Francesco Polani, ser Alvise Bon, Antonio Frattina e Zuan Domenego Negrini o Negroni da Ravena, questa mattina fuggiti dalle pregion delli Capi di questo Conseglio et non venirà a denontiarli alli Capi di esso Conseglio nel termine di tutt'hoggi, s'intendi bandito di tutte terre e luoghi della Signoria Nostra, terrestri et maritimi, navili armati et disarmati et etiam di questa città di Venetia et distretto, in perpetuo. Et essendo preso di esser apicato per la gola, sì che muori, con taglia a chi cadaun di loro prenderà et consegnerà nelle forze de ducati mille delli suoi beni, se ne sarano, i quali restino confiscati et impiegati alle taglie, se non delli denari della cassa di detto Conseglio deputati alle taglie. Quello o quelli veramente che venirano a manifestar come di sopra, havuto cadauno delli sopradetti rei nelle mani, conseguirà pur ducati mille, li quali le saranno subito esborsati delli denari della cassa del predetto Conseglio deputati alle taglie. Et di più la liberatione di un bandito, relegato et confinato da qual si voglia reggimento, maggistratto o conseglio, etiam che fusse bandito dal detto Conseglio o con l'auttorità di esso, eccettuati quelli solamente che haveranno nelle loro sententie strettezza di tutte le ballote".

¹⁶ ASV, Miscellanea codici, Nuovo ordinamento, busta 66 (Cronaca Savina), alla data.

prigioni del Consiglio dei dieci¹⁷. Francesco Martelli fu colpito da un bando assai severo, la cui formulazione venne proposta dai Capi, dai Consiglieri e dall'Avogadore di comun Nicolò Contarini quello stesso 29 marzo:

Vogliono che questo Francesco de Migno Marteli da Venetia, guardian delle pregion di questo Conseglio, sia bandito da questa città di Venetia, destretto et de tutte le altre città, terre et luoghi del Dominio nostro, così da terra come da mar, navilii armati et disarmati, in perpetuo. Rompendo li confini, essendo preso, sia condotro in questa città, dove fra le due colonne di San Marco, sopra una eminente forca sia impicato per le cane della gola, sì che muori. Con taglia a chi lo prenderà et consegnerà nelle forze, overo amazerà, etiam in terre aliene, fatta legitima fede dell'interfettione, de ducati mille delli suoi beni se ne sarano, se non delli denari della cassa di questo Conseglio, deputati alle taglie. Non possa in alcun tempo mai esser assolto, né in altro pur minima parte alterata la presente sententia, per facultà che alcuno havesse o fusse per haver, niuna eccettuata, se la parte non sarà posta per tutti sei li Consiglieri et Capi et presa con tutte le balotte del detto Conseglio reddotto al prefatto numero de 17 et letto il suo processo ad esso Conseglio.

Previsioni severissime, che rendevano praticamente nulle le possibilità del Martelli di potersi un giorno liberare dal bando. Ma, clausola assai più grave, era quella che prevedeva che egli potesse essere ucciso impunemente anche al di fuori dei confini della Repubblica. Un evento di certo non meramente ipotetico, considerando la taglia consistente di mille ducati posta sul suo capo¹⁹. E, dobbiamo presumere, che, negli anni seguenti, la sua vita di *fuoriuscito* non sarebbe stata del tutto tranquilla, anche se sappiamo che ad Ascoli, dove si rifugiò, contrasse un matrimonio ed ebbe dei figli.

Il destino successivo di quegli uomini, che le vicende della vita avevano riunito nei *pozzi* di palazzo ducale, ci è praticamente del tutto sconosciuto, anche se, per alcuni di loro, sarebbe drammaticamente riaffiorato nei primi anni del secolo successivo. Come si è già ricordato, circa un anno prima dell'inganno perpetrato nei confronti di Francesco Martelli, il patrizio Francesco Polani era stato arrestato da Antonio Campagna, uomo del capitano del Consiglio dei dieci Marco Zanchi, il quale, in ricompensa, aveva ottenuto una *voce liberar bandito*, che gli aveva

¹⁷ Il 22 marzo stesso il Consiglio dei dieci, oltre a minacciare pene severe contro coloro che avessero aiutato o protetto i quattro detenuti fuggiti, intervenne pure, con le stesse severe previsioni, nei confronti del Martelli dichiarando apertamente come egli "questa mattina è fugito et condotti con lui, facendo fugir d'esse pregioni ser Francesco Polani, ser Alvise Bon, Antonio Frattina et Zuan Domenego Negrini o Negroni da Ravena". Coloro che l'avessero denunciato contribuendo alla sua cattura avrebbero avuto diritto alla ricompensa di mille ducati, ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 29, alla data.

¹⁸ ASV, Consiglio dei dieci, Criminali, filza 29, alla data.

¹⁹ Nei confronti di Francesco Polani, che non avrebbe potuto liberarsi se non dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza, era prevista una taglia assai inferiore (lire duemila). A chi avesse catturato o ucciso Antonio Frattina era promessa una taglia di duemila ducati, che non avrebbe però avuto efficacia al di là delle cinquanta miglia oltre i confini. ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 29, alle date 29 marzo e 24 maggio 1595.

permesso di guadagnare una lauta somma proponendo la liberazione di un bandito, colpito da un bando "simile overo inferiore" a quello ricevuto dal Polani. Dopo la cattura egli era stato immediatamente posto negli stessi *pozzi* da cui era fuggito nel 1595²⁰. Probabilmente era ritornato a Venezia nella speranza di poter ottenere un salvacondotto dopo i previsti dieci anni stabiliti nella sua sentenza. Nei suoi confronti non era stata applicata l'alternativa della decapitazione prevista nel bando pronunciato contro di lui e nel settembre dello stesso anno era stato nuovamente condannato al carcere²¹.

Palindromo lagunare

Un altro dei protagonisti della fuga, il principale, si potrebbe dire, era improvvisamente riaffiorato pochi anni prima nella Venezia che aveva precipitosamente abbandonato nel 1595. Ma la sua storia precedente, le stesse vicende giudiziarie che ne contraddistinsero significativamente la vita, racchiudevano, in un certo senso, le dinamiche che avrebbero travolto gli uomini che in quei giorni di marzo del 1595 si ritrovavano rinchiusi nei *pozzi* di palazzo ducale.

Pianura con sfondo di colli

In quel giorno d'agosto del 1586 le carrozze percorrevano lentamente la stretta carrareccia che affiancava il Cagnola, il canale che da est si addentrava pigramente nell'assolata pianura, sino a gettarsi, qualche decina di miglia più in là, nel fiume Bacchiglione. Il paesaggio poteva dirsi quasi lagunare, se non fosse stato interrotto, sullo sfondo, dalle curve morbide dei Colli Euganei. Mincana, Ponte di Riva, Gorgo: toponimi che designavano località più che villaggi; grumi di abitazioni raccolti intorno a dimore signorili che con i loro nomi attestavano inconfondibilmente la provenienza veneziana dei loro ricchi proprietari²². Il rumoroso e festeggiante corteo si era spinto sino al palazzo dei Trevisan a Mincana e, poi, a Ponte di Riva, in quello dei Malipiero, per raccogliersi infine, verso sera, a Gorgo, nella casa dei Mocenigo e dei Bon²³.

_

²⁰ ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni,* filza 250, 29 dic. 1604. Francesco Polani era stato arrestato il 20 marzo precedente e subito trasferito nei *pozzi di* palazzo ducale "et fu messo alla 7 da baso".

²¹ Come appare dalla registrazione della *voce liberar bandito* concessa ad Antonio Campagna in cui si dice che il Polani venne condannato alla prigione il 2 sett. 1604, ASV, *Consiglio dei dieci, Diari*, busta 1.

²² Nel suo *Itinerario* Marin Sanudo, dopo essersi soffermato sul castello di Bovolenta, scrive: "Questo castello afitò Priero di Prioli procurator di San Marco et Thoma Lippomano fradeli per ducati 24, per magazeni di formento dei qual traze el fito. *Demum* si trova la villa, mia 3 luntan, di Cartura; poi 2 mia Reoso et mia 5 luntan dil castello è Gorgo dove è la casa dil serenissimo nostro Principe", cioè del doge Giovanni Mocenigo, *Itinerario di Marin Sanuto per la Terraferma veneziana nell'anno 1483*, a cura di R. Brown, Venezia 1847, p. 32.

²³ Dalle *Condizioni di decima* Alessandro Bon, padre di Alvise, afferma nel 1566 di possedere a Gorgo circa sessanta campi e, insieme al fratello, alcuni prati, "et si attrovano una casa per nostro stantiare in detta villa a pé piano". Nel 1582 Andrea Trevisan dichiara di possedere a Mincana, "sotto la vicaria de Conselve, campi trenta doi con fabriche da patron et da lavorador con brollo et horto", ASV, *Dieci savi sopra le decime a Rialto*, busta 139 e busta 160.

Quella notte la violenza esplose in maniera incontenibile, tracciando l'esito finale di una tragedia che sembrava essere stata scritta sulla falsariga di un copione ispirato dal sentimento della gelosia e da quello più indefinibile dell'onore. Il furore si era impadronito di un uomo, destandone le pulsioni aggressive e distruttive.

Laguna

Il 19 settembre 1586 il Consiglio dei dieci decretò l'arresto del nobil homo Alvise Bon, figlio del procuratore di San Marco Alessandro. Quanto un mese prima era avvenuto in quelle sperdute contrade della pianura veneta veniva descritto sommariamente e senza affrontare le cause che avevano originato un episodio, la cui eco si era rapidamente riverberata nella città lagunare, sino a indurre il supremo organo repubblicano ad avviare il suo temuto e segreto rito inquisitorio per accertare la dinamica del duplice omicidio e i presunti colpevoli. Alla stregua di colpi di pennello, sicuri e perentori, tracciati sulla tavolozza, le immagini che descrivevano paesaggio, eventi e protagonisti, non concedevano alcun spazio ai chiaroscuri:

Ser Alvise Bon fu de ser Alessandro el Procurator, solitto commetter simili et altri eccessi, imputato che havendo conceputo odio contra ser Andrea Trivisan fu de ser David et deliberato quello offender, sia andato a 18 d'agosto passato a levar con carrozza in compagnia di sua moglie et altri a Mincana esso ser Andrea et non l'havendo trovato andò a casa de ser Nicolò Malipiero a Ponte de Riva, dove esso ser Andrea si trovava et lo persuase venir de compagnia la sera a Gorgo a casa di esso Bon, come fece, essendo prima stati in Mincana luoco di esso Trivisan in tripudio de soni, havendo preparate quelle commodità che lui giudicò esser opportune per adempir quanto haveva in animo d'operar, essendo esso Trivisan in letto incauto la notte di detto zorno venendo li XIX l'habbi di XV ferite mortal proditoriamente, pensatamente et crudelmente morto, come fece etiam della nobil donna Paulina Molin, consorte di esso Bon, che con trenta ferite l'ammazzò²⁴.

Una giornata estiva trascorsa nei festeggiamenti ed accompagnata dal suono di musicanti, compiendo un viaggio da una villa all'altra, senza che nulla facesse presumere la tragedia sanguinosa che sarebbe esplosa verso sera. L'avogadore di comun, cui era spettato il compito di riassumere la prima fase dell'istruttoria processuale, non esprimeva alcun dubbio: Alvise Bon, spinto dall'odio e dal furore, ma ben consapevole di quanto stava compiendo, aveva preordinato l'uccisione di Andrea Trevisan e della moglie Paolina Molin²⁵. Una furia incontenibile si era soprattutto accanita sulla giovane donna, colpita da ben trentacinque colpi di arma. Le

²⁴ ASV, Consiglio dei dieci, Criminali, filza 23, alla data.

²⁵ I necrologi dei Provveditori della sanità registrarono la sola morte di Andrea Trevisan: "Addì 20 agosto, il magnifico messer Andrea Trivisan, fo del magnifico messer David, de anni 36, il qual è stato ammazzato nella villa de Gorgo sotto Padoa", ASV, *Provveditori alla sanità*, *Necrologi*, reg. 818, alla data. Il Trevisan venne sepolto nella chiesa di Sant'Angelo.

indagini si erano rapidamente indirizzate nei confronti del Bon²⁶, anche di seguito ad una argomentata scrittura dei fratelli Trevisan, provvista di capitoli sui quali avrebbero dovuto essere esaminati numerosi testimoni²⁷.

Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci

Il 29 agosto 1586 il Consiglio dei dieci ordinò l'invio a Padova del notaio dell'Avogaria Pietro Di Sandri, che avrebbe dovuto procedere all'escussione dei testimoni indicati. In casi di estrema gravità era infatti consueto che il Consiglio dei dieci inviasse un avogadore di comun nei luoghi in cui era stato compiuto il delitto. Il processo istruito con il rito inquisitorio avrebbe poi dovuto esser letto al supremo organo giudiziario, il quale avrebbe giudicato il da farsi. I rettori di Padova, che già avevano inviato il fascicolo processuale con le prime inconcludenti indagini, avrebbero dovuto prestargli ogni aiuto e collaborazione. Sulla scorta dell'indagine condotta dall'avogadore, il Consiglio dei dieci non aveva avuto esitazione a proseguire nel processo con il suo rito inquisitorio. Una procedura segreta ed estremamente severa nel corso della quale l'imputato avrebbe dovuto rimanere segregato in una delle prigioni dei Capi del Consiglio, talvolta per lunghi periodi di tempo, prima che l'iter processuale proseguisse con il suo interrogatorio (costituto opposizionale) condotto dallo stesso avogadore di comun. Inoltre egli avrebbe dovuto difendersi senza l'esplicito aiuto di un avvocato²⁸ e nel corso di tutto il periodo in cui le difese venivano preparate, avrebbe dovuto rimanere rinchiuso in una cella all'oscuro.

In quanto espressione di un organo politico posto ai vertici del potere lagunare e in virtù dell'estrema segretezza che lo contraddistingueva, il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci era una procedura estremamente fluida, le cui regole potevano

²⁶ Come si può dedurre dall'età indicata nel suo necrologio, Alvise Bon nacque nel 1547 e, all'epoca dei fatti aveva dunque 39 anni.

²⁷ ASV, *Capi del Consiglio dei dieci, Lettere criminali*, filza 2, 29 ago. 1586. La *scrittura* dei Trevisan, inviata in copia ai rettori di Padova, non è conservata in filza, e probabilmente fu inserita nel fascicolo processuale che, insieme a parte dell'analogo fondo del Consiglio dei dieci, antecedente il 1641, venne eliminato negli ultimi anni di vita della Repubblica, cfr. A. Vianello, *Gli archivi del Consiglio dei dieci. Memorie e istanze di riforma nel secondo Settecento veneziano*, Venezia 2009, pp. 84-92. La supplica avrebbe permesso di cogliere, tramite le argomentazioni dei Trevisan, le dinamiche principali di quanto era avvenuto in quei piccoli centri posti lungo il canale Cagnola.

L'assistenza di un avvocato era informalmente concessa. Il cosiddetto *avvocato di penna* non poteva però apparire formalmente nel processo, tant'è che la scrittura conclusiva in cui si riassumevano le argomentazioni addotte a difesa dell'imputato erano presentate come una vera e propria *autodifesa*. Il ruolo più incisivo era comunque svolto dall'avvocato tramite una serie di punti di difesa (*capitoli*) per ciascuno dei quali veniva proposta l'escussione di testimoni. Questa parte importante del processo poteva essere preparata prendendo visione dell'interrogatorio (*costituto opposizionale*) che l'avogadore di comun aveva rivolto all'imputato. Proprio perché l'avvocato difensore non poteva apparire esplicitamente, sia i punti di difesa che l'*autodifesa* non potevano evidentemente muovere alcuna aperta critica nei confronti di quanto operato dal tribunale nella fase istruttoria.

agevolmente adattarsi alla dimensione politica del caso affrontato²⁹. La prima fase, caratterizzata da quella che veniva definita *inquisizione speciale*, cioè da una vera e propria indagine condotta contro la persona sospettata del delitto³⁰ e dal successivo *proclama*³¹ alle carceri o arresto, si costituiva in realtà come il momento più significativo di un'azione politico-giudiziaria che, tramite una narrazione provvista di contenuti fattuali e di significati simbolici ridondanti, si rivolgeva esplicitamente al contesto cittadino per esprimere la lesione arrecata alle leggi della Repubblica³².

Le successive fasi attestavano invece lo svolgimento di una procedura che si muoveva essenzialmente alla luce dei complessi equilibri aristocratici repubblicani e in base alla logica politica del Consiglio dei dieci. L'avogadore di comun prescelto ordinava che l'imputato fosse estratto dalle carceri e lo conduceva alla presenza del collegio incaricato di gestire le successive fasi del rito³³. L'interrogatorio (costituto opposizionale) condotto dall'Avogadore di comun rappresentava ad un tempo la garanzia costituzionale concessa all'imputato, ma pure la sottolineatura simbolica della lesione da lui eventualmente compiuta nei confronti delle leggi della Repubblica. Un momento che veniva poi politicamente riequilibrato nella successiva fase iniziale delle difese, nella quale il collegio deputato al processo esaminava la validità formale e sostanziale dei punti addotti a difesa dall'imputato. Un esame dall'implicita valenza politica, in quanto il collegio poteva valutare che il contenuto delle argomentazioni introdotte dall'avvocato (che pure non poteva formalmente apparire) non mettessero in discussione l'azione processuale del massimo organo della Repubblica.

Infine si svolgeva la fase finale, in cui l'Avogadore di comun (insieme al segretario deputato *al criminale*) leggeva alla presenza di tutti i membri del Consiglio dei dieci il contenuto del processo istruito sia nella fase iniziale che in quella successiva delle difese. Una fase che generalmente era molto lunga e che si concludeva poi con la sentenza che era frutto di votazioni complesse, che dovevano svolgersi ala luce delle maggioranze richieste dalla legge.

Ma per Alvise Bon i tempi dell'indagine e del processo furono rapidissimi, considerata la gravità del delitto che coinvolgeva più di una famiglia patrizia veneziana. Quanto era emerso sembrava indicare, senza ombra di dubbio, la sua responsabilità diretta nell'uccisione della moglie e dell'uomo con cui ella intratteneva

²⁹ Una sua delineazione precisa non è dunque possibile se non in un'epoca assai più tarda.

³⁰ Condotta per lo più da uno degli avogadori, da un capo del Consiglio dei dieci ed eventualmente da uno degli *inquisitori* che avevano avviato la precedente *inquisizione generale*, apertasi di seguito alla notizia del reato commesso.

³¹ Una citazione solenne che veniva pubblicizzata sia a San Marco che a Rialto.

³² Non a caso era nel *proclama* che si veniva descritto, più o meno dettagliatamente, il crimine commesso, mentre nella successiva sentenza si riportava sola la pena pronunciata.

³³ Nel caso di omicidio il *collegio* era per lo più formato dai tre capi. L'imputato aveva la possibilità di rigettare la scelta dei componenti del collegio: un'eventualità evidentemente molto teorica, ma che rifletteva evidentemente l'attenzione nei confronti dei complessi equilibri politici nell'ambito dell'aristocrazia. Questa fase veniva ripetuta più volte, in quanto la composizione del Consiglio dei dieci era sottoposta ai consueti periodi di *contumacia* (vacanza).

una relazione amorosa. Una constatazione che sembrava essere suffragata dai precedenti giudiziari del patrizio veneziano e, probabilmente, dalle accuse che la famiglia Trevisan, aveva avanzato da subito nei suoi confronti. L'iniziativa dei Trevisan risultò dunque determinante nell'imprimere una svolta decisiva nelle indagini, che evidentemente erano inizialmente apparse alquanto generiche, considerando soprattutto la fisionomia politica dei protagonisti.

Vendetta, onore e furore maschile

Nell'Europa medievale e moderna l'adulterio femminile era considerato un crimine di estrema gravità, in quanto ricadeva direttamente sull'onore delle rispettive famiglie ed in particolare su quello dei loro membri maschili³⁴. La sua rilevanza non è solo attestata dalle cronache giudiziarie³⁵, ma anche da una vasta letteratura, che ha attirato l'attenzione della storiografia attuale³⁶, rivolta a cogliere i significati di narrazioni che, a partire dal Seicento, indugiarono frequentemente su vicende in cui sangue, onore e vendetta si intrecciavano indissolubilmente e fatalmente³⁷. I protettori maschili della donna adultera, in particolare il padre e il marito, in quanto direttamente lesi dall'oltraggio ricevuto, erano fortemente legittimati da una tradizione che permetteva loro di sopprimere colei che, con il suo comportamento aveva leso il loro onore. Vendetta e delitto d'onore declinavano in tal modo il duro

_

³⁴ Si veda il volume *Trasgressione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2002, in particolare il saggio di A. Marchisello, '*Alieni thori violatio': l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, pp. 133-183.

³⁵ La casistica giudiziaria è numerosa. Nel 1617 il nobile vicentino Pressildo Muzzan, dubitando della fedeltà della moglie Virginia Toso, e deciso "di volerla morta, le presentò una pistola et un gotto pieno di veneno, dicendole o che bevesse quello o che morisse di ferro, asserendo di haver ordine dalli signori Pompeo et Gieronimo Tosi fratelli di detta signora Virginia d'ammazzarla, qual signora [...] elesse il veneno che bevette", ASV, *Consiglio dei dieci, Lettere dei rettori*, busta 226, dispaccio dei rettori di Vicenza del 18 dic. 1617. Nel 1587 il patrizio veneziano Vincenzo Cappello venne bandito per aver ucciso la matrigna e ferito l'uomo con cui intratteneva una relazione, ritrovati "in fragranti". Nel 1592 ottenne un salvacondotto dal Consiglio dei dieci, cfr. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, fiza 191, alla data 4 marzo 1591, con allegata supplica del Cappello. Appare evidente che in questo caso la questione della dote dovette giocare un ruolo rilevante.

³⁶ T. Heywood, *A woman killed with kindness and other domestic plays*, Oxford 2008; I. Pérez Molina, *Honour and disgrace: women and the law in early modern Catalonia*, Universal-Piblishers 2001; M. D. Stroud, *A pluralistic approach to the Spanish wife.murder comedias*, Lewisburg 1990; B. Overton, *Fictions of female adultery, 1684-1890. Theories and circumtexts*, New York 2002. Come ricorda Pieter Spierenburg, "A crime literature emerged in France in the second half of the fifteenth century, but it mainly dealt with cases of adultery, abduction, rape, and political machination - and hardly at all with murder, P. Spierenburg, *A history of murder. Personale violence in Europe from the middle ages to the present*, Cambridge 2008, p. 51.

³⁷ Si veda M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Bari 2011, pp. 68 e sgg. Un tema in cui però la complessità degli intrecci tra sistema giuridico della vendetta e onore femminile non è stato adeguatamente analizzato.

linguaggio della violenza, che evidentemente si esprimeva secondo moduli tipici di quello che è stato definito *double standard*³⁸.

14

Per contenere facili abusi ed ingiustizie, a partire dalla tarda età medievale, statuti e leggi tesero a contenere questo potere illimitato del mondo maschile nei confronti dei membri femminili delle loro famiglie³⁹. Previsioni che evidentemente cozzavano contro antiche consuetudini e, soprattutto, contro una diffusa sensibilità culturale che intravedeva nell'adulterio una lesione gravissima nei confronti dell'immagine pubblica della famiglia⁴⁰. Tant'è che, a legittimare la soppressione dell'adultera⁴¹, interveniva un sistema giuridico informale, quale era quello della vendetta, che ubbidiva a regole ben precise, volte ad assicurare gli equilibri sociali ed economici delle forze in gioco⁴².

La forza della tradizione e delle consuetudini nei confronti della donna adultera si esprimeva al massimo grado nel mondo contadino e popolare, in cui le manifestazioni chiassose e derisorie (mattinate o charivaris⁴³) venivano rivolte non

L'adulterio maschile ebbe sempre una configurazione giuridica diversa, che rifletteva le caratteristiche che contrassegnavano l'onore maschile. Ad esempio nella legislazione italiana ottocentesca era conosciuto comunemente come concubinato: "dal che chiaramente apparisce come non siasi inteso colpire nel marito tanto la infedeltà per se stessa, quando l'infedeltà presentatasi come oltraggio permanente alla domestica moralità ed alla moglie, della quale ultima si volle proteggere la dignità più che il diritto alla fede sessuale", B.G.C. Moraglia, *Il reato di adulterio. Studio storico-giuridico-sociologico*, Forlì 1905, p. 108. Sul concetto di *double standard* e sulle sue diverse implicazioni psicologiche e culturali rinvio a J. Pitt-Rivers, *The fate of Shechem or the politics of sex. Essays in anthropology of the Mediterranean*, Cambridge 1977, pp. 74-75.

39 La donna accusata di adulterio perdeva inoltre ogni suo diritto sulla dote, cfr. Marchisello, *cit.*, p. 179 e *passim*.

⁴⁰ Un caso significativo, anche se straordinario per la rilevanza dei protagonisti in M. Bellabarba, *Nobiltà*, *giustizia e letteratura. Un processo per adulterio a Verona nel tardo Cinquecento*, in G. Chiodi, C. Povolo (a cura di), L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli CVI-XVIII), II, Retoriche, stereotipi, prassi, Verona, CIERRE ed., 2004.

⁴¹ Il timore della prevedibile reazione violenta da parte del marito poteva indurre la moglie ad agire preventivamente tramite la fuga, oppure ricorrendo alla stessa violenza, come nel caso di Franceschina Monza, moglie del nobile vicentino Camillo Chiericati, la quale intratteneva una relazione con il condottiero Alfonso da Porto. Nel 1581 i due inviarono un sicario ad uccidere il marito. Il da Porto venne condannato alla relegazione all'isola di Candia dopo cinque anni in attesa del giudizio, mentre Franceschina fuggì e venne bandita da tutto lo stato. Un cronista dell'epoca annotò: "il caso si fu grande, ma la donna era moho bella, che si vole fosse molto inamorato di lei; e per quanto si diceva la donna lo fece ammaziar per suspetto aveva non la volessero far morir lei", C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, p. 330. Per una novella del Bandello in cui c'è una situazione analoga, anche se con esiti ben diversi, si veda Cavina, *cit.*, p. 148.

⁴² C. Povolo, Feud and vendetta between customs and trial rites in Medieval and Modern Europe, in "Acta Histriae", 23, 2015, 2, pp. 195-244.

⁴³ "The term charivari, was meant to mimic the noise made during the ritual. Charivaris frequently occurred at night (often on successive nights), and although they may have had various functions as censors of societal behavior outside the norm, they were largely associated with deviance in marriage, the most usual subjects being: the age difference between couples who were about to marry; the censure of premarital sex; the exposure of adultery and cuckoldry; the punishment for wife-beating; or the humiliation of the hen-pecked husband and/or the shrewish wife. They were also commonly used when a wedding deviated from expectation, for example, when a ritual "fee" in the form of either money, food, or drink to the guests was

tanto contro la donna adultera, ma soprattutto nei confronti dell'uomo tradito. Era quest'ultimo, infatti, che la comunità riteneva essere stato contaminato dalla relazione adulterina e, in quanto tale, doveva subire direttamente la riprovazione collettiva. L'associazione di queste pratiche derisorie con le caratteristiche culturali del genere maschile e di quello femminile e, di conseguenza, dell'idioma dell'onore che le contraddistingueva, è stato ben rilevato da Julian Pitt-Rivers:

The manliness of a husband must be exerted above all in the defence of the honour of his wife on which his own depends. Therefore her adultery represents not only an infringement of his rights but the demonstration of his failure in his duty. He has betrayed the values of the family, bringing dishonour to all the social groups who are involved reciprocally in his honour: his family and his community. His manliness is defiled, for he has fallen under the domination of the Devil and must wear his symbol as the stigma of this betrayal. The responsibility is his, not the adulterer's, for the latter was only acting in accordance with his male nature. The pander, not the libertine, is the prototype of male dishonour, for the latter may be assumed to defend these values when he is called upon to do so, that is to say, when his honour is at stake. The transfer of the horns from the adulterer to the victim of the adultery concords with the moral indeterminacy of the quality of masculinity and the positive value of manliness.

Il disonore che ricadeva essenzialmente sul marito tradito è maggiormente comprensibile se si considera che il codice d'onore era strettamente correlato alla dimensione sacra della persona e non alle norme etiche o giuridiche previste dalla chiesa o dallo stato:

If we view the adulterer and the cuckold, not in terms of right and wrong, but in terms of sanctity or defilement, we can see why the latter, the defiled one, should be the object of contempt, not the defiler. Through his defilement he becomes ritually dangerous and the horns represent not a punishment but a state of desecration 44.

A mediare tra un sistema culturale e giuridico fortemente radicato nella società ed esigenze pubbliche più diffuse, volte ad assicurare la pace e la tranquillità sociale, che sarebbero state costantemente in pericolo di seguito ai conflitti tra famiglie, intervenivano i giuristi con le loro disquisizioni dottrinali. La loro formulazione dell'adulterio come *delitto privato*, che tendeva in primo luogo a sconsigliare l'iniziativa ex-officio del giudice e a considerare la denuncia del marito come requisito essenziale per l'avvio di un processo contro la donna adultera, mirava essenzialmente a garantire, insieme all'onorabilità dei membri maschili della

withheld", cfr. T. de Vroom, *Charivari*, in M. Schaus (ed.), *Women and gender in Medieval Europe. An encyclopedia*, New York 2006, pp. 120-121.

⁴⁴ Pitt-Rivers, *cit.*, pp. 23-24.

famiglia, anche una loro discrezionalità di scelta nei confronti di una lesione che aveva forti implicazioni sociali ed economiche.

16

Il ruolo dei giuristi emergeva però in tutta la sua rilevanza soprattutto sul piano procedurale, laddove essi consideravano gli aspetti fattuali che legittimavano l'uccisione della donna adultera da parte del marito offeso nel suo onore ⁴⁵. Ad esempio un noto criminalista veneziano di fine Cinquecento osservava, sulla scorta di un'elaborazione dottrinale assai diffusa, come sia il padre della donna che il marito fossero ampiamente giustificati dell'uccisione degli adulteri colti in flagrante crimine nella casa paterna o maritale, purché non intervenisse l'aggravante della premeditazione:

Il giusto dolore del delinquente induce il giudice a temperar la pena, come se il marito ammazzasse la moglie ritrovata in adulterio. Et nota che il reo non solamente è obligato di provar la causa, ma anco il moto che l'ha indotto a commettere quell'homicidio sia stato per quella causa [...] Al marito poi è permesso d'ammazzare l'adultero quando che l'adultero si ritrovi in casa propria del marito et non in altro luogo et che l'ammazzi in quell'atto dell'adulterio, perciò che questo l'escusa dalla pena dell'homicidio rispetto al giusto dolore ⁴⁶.

Era il tema del furore o, per meglio dire, del furore amoroso che legittimava, in assenza di ogni premeditazione, l'uccisione degli adulteri colti in flagrante crimine. In realtà il furore, veicolato tramite i complessi riti processuali, permetteva al giudice di legittimare o giustificare il sistema della vendetta nell'ambito delle istituzioni giudiziarie e, soprattutto, di intervenire in un complesso sistema culturale in cui il furore era considerato un valore razionale se declinato alla luce delle gerarchie sociali e dei suoi valori cetuali⁴⁷.

⁴⁵ La discussione verteva, ad esempio, sul fatto se il marito potesse essere punito con una pena *straordinaria* (inferiore cioè a quella prevista dagli statuti) anche qualora l'uccisione della donna adultera fosse avvenuta successivamente, dopo la scoperta del suo tradimento: "molti dottori vogliono debba esser scusato anche quando non la trova nel atto, ma dopo l'uccide subito che ne ha certa notizia [...]; altri tengono che debba esser condannato alla straordinaria anche quando commetta l'uxoricidio dopo qualche intervallo di tempo, perché si presume che mai abbia deposto l'animo di vendicar l'onore vilipeso", A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, vol. II, Venezia 1708, p. 432, il brano è tratto dal cap. XIV dedicato a *Come possa provedersi all'onore macchiato per l'impudicizia della moglie*.

⁴⁶ L. Priori, *Prattica criminale secondo il ritto delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, Venezia 1644, pp. 93, 176-177. Una pratica che è registrata pure per l'Inghilterra, anche se "by the eighteenth century the basis of the law of provocation was changing. Manslaughter verdicts in cases of adultery were increasingly brought on the grounds that in the heat of jealous anger occasioned by the discovery, the husband had lost his self-control, momentarily causing him to be ruled by his passions. Husbands who took violent reprisals against gallants taken in the act of adultery could still expect a more lenient verdict, but it was no longer underpinned by a code of honorific violence", D. M. Turner, *Fashioning adultery. Gender, sex and civility in England, 1660-1740*, Cambridge 2004, pp. 126-127. Si veda inoltre, sul piano più strettamente giuridico, J, Horder, *Provocation and responsibility*, Oxford 2003, p. 39.

⁴⁷ C. Povolo, Furore. Elaborazione di un'emozione nella seconda metà del Cinquecento, Verona 2015.

Adriana Dario: la prima moglie

Come poteva essere valutata la sanguinosa vicenda di sangue avvenuta in quelle isolate contrade poste ai piedi dei Colli Euganei? Quali erano state le elaborazioni emotive che avevano spinto Alvise Bon a compiere quel crudele delitto? Ed infine quali furono le considerazioni che indussero l'Avogadore di comun a formulare un'accusa così drastica, che escludeva a priori il ricorso da parte del patrizio veneziano al tema del furore e della passione amorosa?

In realtà a gravare sulla posizione processuale di Alvise Bon stava un precedente di non poco conto: l'uccisione di Adriana Dario, la sua sfortunata prima moglie ⁴⁸. L'11 dicembre 1571 il patrizio veneziano era infatti stato accusato di "esser author, complice et participe delle ferite date alli 19 del mese di ottobre sopra il terragio a donna Andriana sua moglie, da lui levata in questa città et condotta a Margera et poi in cocchio verso Mogian". E, di seguito a questo fatto, il successivo 13 giugno 1572, era stato condannato alla relegazione in Capodistria per venticinque anni". Una pena da cui, evidentemente, riuscì a liberarsi poco tempo dopo, poiché il suo nome comparve nuovamente nelle vicende giudiziarie della città lagunare.

Negli anni successivi Alvise Bon fu accusato di un delitto ancor più grave, che suggeriva inequivocabilmente un legame inestricabile tra gelosia e premeditazione. Nel 1579 venne infatti accusato di essere il mandante dell'omicidio di Adriana Dario. La sua responsabilità era emersa grazie alle rivelazioni di un uomo che ne aveva avuta notizia mentre si trovava condannato alla galea in virtù di una sentenza pronunciata dai Signori di notte al criminal. Costui, in cambio della remissione della pena e di premi, aveva rivelato il nome del sicario e dei suoi complici, che si erano mossi su istigazione dello stesso Bon. Il 9 marzo 1579 il patrizio veneziano venne solennemente proclamato dal Consiglio dei dieci a difendersi dalla grave accusa:

Per esser imputato di haver mandato Zuan Battita Rossetto, fiol de Antonio, solicitador di cause in Verona, ad amazzar Andriana Dario sua consorte nella casa dove essa habitava, in corte de Ca' Malipiero a San Marcuola, stravestido in habiti da moro, dateli per esso Bon, come fecce. Et la notte de 26 frever 1577 amazzò essa Daria in la propria casa con 13 ferite, asportandoli via manili, anneli et altre robe della camera dove essa dormiva, con una corda che li fu data dal sudetto Bon, che aspettava l'essecution di detto suo ordine sotto li balconi, accompagnato con Vettor Darduino fuggito.

Alvise Bon si guardò bene dal presentarsi e fu così bandito da tutto lo stato, con l'accusa di aver commissionato l'omicidio della stessa Adriana Dario⁴⁹.

⁴⁸ I Dario erano una famiglia appartenente al ceto dei *cittadini*, ASV, *Miscellanea codici di storia veneta*, Toderini, vol. 2, c. 729.

⁴⁹ ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 16 alle date 19 ott. e 11 dic.; e, per l'omicidio, filza 19, 9 mar. e 13 apr. 1579.

Ma già quasi tre anni dopo, grazie all'acquisto di una *voce liberar bandito* ottenne di rientrare nella città lagunare ⁵⁰.

La sentenza

Quanto era accaduto negli anni precedenti non era stato evidentemente del tutto ininfluente. La famiglia Trevisan aveva dunque dalla sua quei precedenti che sembravano attestare il carattere violento di Alvise Bon, soprattutto nei confronti delle donne con cui si era unito nel vincolo matrimoniale.

In realtà, come sembra suggerire la stessa efferatezza del delitto, è molto probabile che il duplice omicidio fosse avvenuto nell'impeto della passione, ma fosse comunque scaturito da un forte sentimento dell'onore che da tempo pervadeva intensamente l'animo di Alvise Bon, al punto dal concepire la morte della seconda moglie. ⁵¹. Il furore amoroso era tale comunque da legittimare il sentimento della vendetta e si muoveva ambiguamente su un piano emotivo non privo di razionalità, che poteva incontrare ampio consenso nell'ambito sociale ed essere rivendicato tramite i complessi riti processuali che riflettevano la forza inestricabile della tradizione, in grado di far perno sulle esigenze di una giustizia punitiva che mirava alla pace e alla tranquillità della società.

Lo status sociale dei protagonisti coinvolti nel conflitto interagiva con tutti questi elementi e la discussione avviatasi nell'ambito del Consiglio dei dieci non poteva ignorare che quanto era avvenuto investiva direttamente alcune delle più importanti famiglie del patriziato.

Nel decennio precedente il supremo organo politico veneziano aveva deliberato un provvedimento che esprimeva al massimo grado la superiorità politica da esso raggiunta nell'ambito del sistema costituzionale veneziano. Con la legge del 9 marzo 1571, tramite la quale il Consiglio dei dieci aveva riservato a se stesso e agli Esecutori contro la Bestemmia, che utilizzavano il suo rito inquisitorio, ogni istruzione di processo e pronuncia di giudizio inerenti casi in cui erano comunque

⁵⁰ ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 35, c. 134, 30 gen. 1581 *mv*. La *voce* era stata inizialmente concessa dai rettori di Brescia agli uccisori di alcuni dei famosi banditi detti *canonici*, ma poi, in base alla legge assunta nel luglio precedente, il provvedimento e la stessa liberazione di Alvise Bon avevano dovuto essere convalidati dal Consiglio dei dieci.

sono comunque centri vicini a Gorgo), ma che rievocano l'episodio in una maniera sostanzialmente diversa da quella accolta nella sentenza. Evidentemente nella loro scrittura i Trevisan avevano sottolineato sia i precedenti del Bon, che l'inconsistenza dei consiglio dei dieci.

coinvolti dei patrizi veneziani⁵². In tal modo esso era in grado di controllare la latente conflittualità esistente nell'ambito del ceto dirigente patrizio e soprattutto di incidere su un sistema vendicatorio che, sino ad allora, era regolamentato dalle numerose magistrature della Dominante, tra cui, in primis, la Quarantia Criminal. Gli omicidi di Paolina Molin e di Andrea Trevisan richiedevano una risposta certa e severa, onde evitare pericolosi contraccolpi che avrebbero probabilmente innescato altre violenze e ritorsioni.

Il 21 maggio dell'anno seguente il Consiglio dei dieci pronunciò la severa sentenza nei confronti del patrizio veneziano, il quale, subito dopo essere stato citato solennemente, si era fiduciosamente presentato a palazzo ducale. Nonostante alcune proposte alternative, che prevedevano una pena assai mite, prevalse infine quella assai dura avanzata dallo stesso Anzolo Basadonna e altri componenti del consiglio: Alvise Bon avrebbe dovuto trascorrere il rimanente della sua vita in una delle prigioni del Consiglio dei dieci e, in caso di fuga, sarebbe stato bandito da tutti i territori del dominio con l'alternativa della decapitazione⁵³.

Le prigioni dei Capi del Consiglio dei dieci

Così erano in realtà denominate quelle prigioni che, successivamente, sarebbero state conosciute come pozzi. Poste al piano terra di palazzo ducale, lungo il rio, erano state ampliate e utilizzate come vere e proprie carceri del supremo consiglio a partire dagli anni '40 del Cinquecento⁵⁴. Esse si erano così venute a distinguere dal rimanente delle prigioni utilizzate da altre magistrature come ad esempio la Quarantia criminal e i Signori di notte al criminal, che erano invece situate nell'area di palazzo ducale che

⁵² ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 30, cc. 4-5. La *parte* esplicitava inizialmente il dato più significativo: "tutti li casi criminali nelli quali intervenirà alcun nobile di questa città, cosi offendendo, come essendo offeso, siano espediti per questo consiglio, li altri casi veramente pur criminali, ove intervenga nobile, come è ditto di sopra, siano espediti per li esecutori nostri contra la biastema, et per li doi Inquisitori, che di mese in mesi si cavano in questo consiglio per li collegi". Gli Esecutori avrebbero dunque dovuto essere affiancati dai due *inquisitori* che nel Consiglio dei dieci facevano parte dei *collegi* deputati alla formazione dei processi; e ad essi venivano affidati tutti quei casi "ove non intervenirà homicidio, o pensamento". Il Consiglio dei dieci si riservava di istruire i processi nei casi "ove intervenga homicidio o pensamento".

⁵³ La pena severa venne proposta oltre che dall'avogadore, dal doge, dal capo Daniele Priuli e dal consigliere Alvise Zorzi. Altri consiglieri, tra cui Leonardo Donà, avevano proposto la ben più mite pena di otto anni di relegazione a Capodistria. Tra gli imputati compaiono anche alcuni domestici del Bon, che, tranne uno, condannato a cinque anni di galea ai remi, furono tutti assolti, ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 24, 21 mag. 1587.

⁵⁴ ASV, *Capi del Consiglio dei dieci*, *Notatorio*, reg. 15, cc. 94, 171, 26 sett. e 31 dic. 1541; *Comuni*, reg. 15, c. 81, 29 nov. 1542, in cui si dice esplicitamente: "havendosi gran bisogno di luogo dove si havesse a metter li presoneri di questo Conseglio, si trovò per deliberation di quello da fabricarne fino al numero de XI nelle ruine qui in corte di palazzo, parte sotto la residentia delli Capi et parte vicine al cancello della preson forte". Il 18 ago. 1546 si deputavano quattro guardiani alla custodia degli otto *camerotti* e di altre tre prigioni riservate allo stesso Consiglio.

dava direttamente sul bacino di San Marco⁵⁵. Nel 1563 il proto Antonio Da Ponte diede una descrizione precisa delle prigioni utilizzate dai Capi del Consiglio dei dieci. Tre celle erano al piano terra lungo il canale, mentre altre sei erano poste nella parte interna e si affacciavano sul corridoio che, tramite una scala, conduceva poi al piano superiore dove erano presenti altre dieci celle⁵⁶. Per quasi dieci anni Alvise Bon visse in alcune di quelle prigioni, insieme ad altri carcerati, in una condizione che, si deve presumere, non era facilmente accettabile da parte di un patrizio della sua levatura, anche se non erano rari i casi di membri del ceto dirigente lagunare che in quello stesso periodo subirono il medesimo destino.

Salsedine

Alvise Bon venne rinchiuso in uno dei pozzi del Consiglio dei dieci: una cella condivisa con altri compagni e nella quale perveniva direttamente la luce dal corridoio che la affiancava nella parte più elevata di quelle carceri costruite al livello del rio che, sul retro, costeggiava palazzo ducale. Un esito terribile di una vita vissuta in preda alla passione e alla violenza. Un esito che non avrebbe potuto essere consapevolmente accettato, soprattutto da parte di un uomo che apparteneva ad una delle famiglie più in vista del ceto dirigente veneziano. E così, già nel gennaio del 1588, Alvise Bon tentò una fuga disperata, che venne però bloccata sul nascere dall'intervento dei guardiani dei pozzi. Un tentativo di fuga di cui abbiamo qualche notizia, anche perché suscitò l'immediata reazione dei Capi del Consiglio dei dieci, che vollero infliggere una dura lezione al Bon, che avrebbe dovuto servire ad esempio di tutti gli altri carcerati.

I guardiani dei pozzi

Dei cosiddetti guardiani dei pozzi, abbiamo per lo più scarne notizie, filtrate dalle suppliche che essi inviavano al Consiglio dei dieci per ottenere un aumento di salario, oppure da episodi riportati dai carcerati. In alcuni casi si trattò di uomini che rimasero per lunghi anni a stretto contatto dei detenuti. Quel microcosmo in cui vivevano rappresentava in un certo senso un mondo a sé, di cui potevano farsi interpreti nei confronti dell'esterno. Un mondo posto al piano terra di un'ala del palazzo che rappresentava, sempre più, la parte arcana del potere repubblicano, ma pure la configurazione architettonica di un rito processuale inquisitorio di cui essi costituivano la manovalanza infima, ma indispensabile. Quel tentativo di fuga, da loro fortunosamente sventato, li convinse ad inoltrare una supplica al Consiglio dei dieci, per richiedere il meritato compenso. E così, i due guardiani Piero e Zuanne,

-

⁵⁵ Sulle prigioni di palazzo ducale si veda U. Franzoi, *Le prigioni della Repubblica di Venezia*, Venezia 1966

⁵⁶ La descrizione del proto Da Ponte con la *parte* del Consiglio dei dieci in cui si accenna alla "strettezza, asprezza et incommodità delle priggioni che sono alla riva del palazzo", è riportata in G. Lorenzi, *Monumenti per servire alla storia del palazzo ducale di Venezia*, Venezia 1868, pp. 349-350.

ricordarono i loro meriti, menzionando alcuni dei carcerati di cui essi avevano dovuto occuparsi negli ultimi anni, compreso Alvise Bon, di cui non nascosero l'estrema pericolosità:

Humilmente comparemo alli benignissimi piedi di Vostre Signorie Illustrissime noi Piero q. Zuanne et Domenego q. Andrea di Ruberti fedelissimi guardiani delli cameroti di quelle et con ogni reverentia li esponiamo quante et quali siano state le fatiche, vigilie et quanti pericoli habiamo passati in questa nostra così longa servitù prestata a Vostre Signorie Illustrissime et masime io Piero che è già anni 36 che le servo in queste carceri in tanta moltitudine et diversità di carcerati, i quali per gravezza de deliti invigilano giorno et note di fugirsene et tra quali fu quello che rubò li camerlenghi, che conveni redurmi con lui nel cameroto rispeto alla sutilità del suo inzegno, che fino le manete delle mani se rompetero con i denti. Donde per tal causa io sopradetto Piero presi una infermità grandissima che fino hozzi ne patisco; et nel caso in Bergomo che si rittrovorono 18 in un istesso caso, de quali ne furono giustiziati sei, per il gran seguito et parentando mi fu dato il governo et custodia loro et nel caso de Zan Batista Garzeta sotto la vardia de noi sopradetti Piero et Domenego per la diligenza usata da noi trovasimo una rotta de molta importantia et di più nel presente accidente di tanto pericolo del magnifico Bon, che per la qualità di feri da noi trovati, come con li propri occhi da Vostre Signorie Illustrissime sono stati veduti, oltra il fugir che haverebbe fatto erimo in evidente pericolo da esser amazati et per la Iddio gratia in tutti li carichi importantissimi et secretissimi havuti da Vostre Signorie Illustrissime le ne ha trovati sempre fideli³⁷.

Il Consiglio dei dieci reagì prontamente e con estrema durezza, ordinando che Alvise Bon fosse rinchiuso in una delle celle inferiori, poste a livello del rio e, soprattutto, senza la compagnia di alcun carcerato. Una cella angusta, avvolta dall'umidità e dalla salsedine, posta all'oscuro, in cui non trapelava che un esile e quasi evanescente barlume di luce proveniente dalla stretta apertura da cui veniva introdotto il cibo. Una decisione che sembrava porre definitivamente fine ad ogni speranza e che poneva il patrizio veneziano in una terribile condizione materiale ed esistenziale, che avrebbe potuto spezzarne la vita. Ad occuparsi del trasferimento di Alvise Bon nella più sicura cella del piano terra di quelle prigioni venne incaricato il capitano grande Marco Dolce, il quale, il 21 gennaio riferì di aver eseguito gli ordini ricevuti:

Lo feci mandar da la pregion dove el si atrovava et meterlo alle quatro da baso⁵⁸ per esser preson più sicura. Et nel mudarlo de preson li fu fatto dalli guardiani la cercha, sì adosso de deto magnifico messer Alvise, come a Floriselo Soncin, dove li fu

⁵⁷ I due concludevano la loro scrittura chiedendo una ricompensa in cambio del lungo servizio prestato, ASV, Consiglio dei die ci, Comuni, filza 170, supplica allegata alla parte del 26 gennaio 1587 more veneto.

⁵⁸ Marco Dolce si riferiva probabilmente alla cella numero quattro, contrassegnata dal numero romano rovesciato.

trovato dredo la schena a Floriselo un parro de fonfe et un sfolgio di charta non scrito, con un fereto de stringha longo acomodato per pena da schrivere et nela vesta un cortelo tutto de fero; et al magnifico Bon non li fu trovatto cosa alguna"⁵⁹.

E così Alvise Bon, come molti altri carcerati ivi rinchiusi, comprese che la dura situazione di quelle prigioni poteva raggiungere il limite, difficilmente descrivibile, in cui la condizione umana era quasi del tutto annullata.

Una madre

Cecilia Mocenigo non poteva permettere che il suo primogenito languisse in quella cella oscura, che sembrava essere destinata a divenire la sua tomba. In quanto madre di quattordici⁶⁰ figli e appartenente ad un illustre lignaggio⁶¹ ella rappresentava simbolicamente lo ius della Repubblica: quella tradizione intrisa dei legami di sangue che sancivano la logica stessa del potere aristocratico costituitosi alcuni secoli prima. La supplica di una madre non poteva essere facilmente ignorata. Anche da quegli uomini severi e dotati di una saggezza proveniente dall'anzianità e dall'esperienza di governo, ma tra i quali c'era pure chi non era disponibile a dimenticare l'affronto ricevuto. E così, nel dicembre del 1588, ella rivolse ai Capi del Consiglio dei dieci una supplica accorata e dignitosa. A quegli uomini, che sembravano aver decretato la fine del figlio, ricordò innanzitutto la terribile condizione in cui egli si ritrovava:

Io Cecilia Bon relicta del carissimo messer Alessandro il Procurator, vengo con ogni umiltà prostrata a soi piedi con infinite lacrime ad esponerli la summa miseria et stato infelicissimo nel quale si ritrova messer Alvise Bon mio figliolo, poiché sono apresso doi anni che lui si ritrova solo et si può dir sepulto vivo nelle tenebre della più stretta, aspra et oribile preggione che si possa imaginare, non che ritrovare, poiché è situata al piano delle rive del suo palazzo et perciò da tutti i tempi rende tanta humidità da tutte le parte, che di continuo si ritrova bagnato il letto, coperte et sui vestimenti, talché in poco tempo s'immarciscono. Oltra di questo è così ristretta et angusta che la sua largezza non è più che sei piedi, et la longezza sette e mezo, che apena basta per coprire il suo letto, sopra il quale per la tanta stretezza convien sempre giacere, non li restando tanto spatio che possa mai fare pur un passo, onde che per il patimento di tanti disagi, incomodità et oscurità si ritrova quasi del tutto privo della luce degli occhi. Et per la tanta humidità si è ormai arsirato quasi di tutta la vita, oltra la sua ordinaria indisposizione che patisse di gotte, per le quali ben spesso si ritrova inhabile a potersi levare per tuore il suo mangiare, del quale spesse

⁵⁹ *Ibidem*, alla data.

⁶⁰ In una supplica presentata nel gennaio del 1579 da Filippo, Benetto, Francesco e Pietro Bon, tutti fratelli di Alvise, si afferma che essi sono figli di Alessandro Bon procuratore di San Marco e di Cecilia Mocenigo di Giovanni, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 135, 9 gen. 1578 *mv*.

⁶¹ Tra i suoi figli sarebbe assurto agli onori della Repubblica il più giovane Ottaviano, che proprio in quegli anni iniziava la sua attività politica, cfr. la *voce* di M. Pasdera, in *Dizionario biografico degli italiani*, 11 (1969).

volte conviene perziò restar senza, onde core manifesto pericolo di morire una note o un giorno senza poter essere sovenuto da alcuno pur d'una giuzzola d'acqua.

Cecilia Mocenigo rappresentava drammaticamente a quegli uomini che decidevano le sorti della Repubblica la miserabile situazione in cui si ritrovava il figlio Alvise: rinchiuso in una cella umida ed oscura, della lunghezza di due metri e di larghezza di due metri e mezzo. ⁶² Una cella quasi interamente occupata dal letto in cui giaceva e posta proprio al livello delle rive da cui poteva penetrare l'acqua del canale che lambiva le prigioni.

Una condizione terribile che, come ella soggiungeva, avrebbe comportato non solo la morte del figlio, ma anche la perdita della sua anima. E chiedeva perciò che fosse posto in una cella provvista di un po' di luce e in compagnia di qualche altro carcerato. Ricordando le vicissitudini giudiziarie in cui il figlio era incorso ed in particolare la passione che l'aveva spinto ad uccidere la moglie e l'amico infedele, Cecilia Mocenigo fece infine appello alla sua condizione di madre:

E pur questo mio infelice figliolo è venuto do volte a presentarsi volontariamente nelle sue forzie per deffender l'honor suo da molte false e turpi imputazioni introdotte contra di lui da suoi adversari, oltra il caso principale de quei infelisi, quale da l'eccelentissimo Collegio di quel caso furono conosciute cossì vane et false che supra di esse non fu neanche costituito, né interrogato. Et sebene questo infelise fu forciato per conservation de l'honor suo di operare quanto fece contra quei infelisi, perziò di tutto quello che è parso ad esso illustrissimo Consiglio, esso mio figliolo et io insieme con con quatordeci altri figlioli che io mi ritrovo, si aquietamo et si aquieteremo sempre a quella et a ogni altra sua deliberazione, poiché altra gratia non si dimanda salvo che sia posto in loco non meno forte o sicuro, ma tale che per salvezza de l'anima possa almeno vivere come cristiano, sicome voglio essere certissima che da esso Illustrissimo et Religiosissimo suo Consiglio io madre sua in felicissima ne sarò consolata come umilmente prostrata a suoi piedi con molte lacrime le chiedo et supplico.

Cecilia Mocenigo ricordava quella vicenda in cui il figlio era stato coinvolto per la morte della prima moglie, che gli avversari avevano introdotto per delinearne ingiustamente la personalità. Ma non dimenticava anche di far riferimento alla vicenda che l'aveva infine travolto, nonostante il collegio giudicante avesse mostrato le sue perplessità nei confronti delle accuse che gli erano state rivolte, al punto da non procedere nuovamente ad un suo interrogatorio. Infine ella faceva appello alla sua condizione di madre di ben quattordici figli, che le conferiva simbolicamente il potere di richiamarsi alla clemenza della repubblica.

Alla supplica di Cecilia Mocenigo si opposero Pietro e Antonio Trevisan, fratelli dell'ucciso, ricordando come il loro lignaggio, nonostante l'affronto ricevuto,

⁶² Il piede veneziano corrispondeva a metri 0,348.

si fosse acquietato solo in quanto il Consiglio dei dieci aveva decretato la pena del carcere a vita nei confronti di Alvise Bon:

Se gli incommodi delle pregioni le parono duri, alla Casa nostra ancora fu crudele novella l'intender in un subito la morte d'un fratello innocente et che se piangono gli suoi parenti la miseria di questo reo, han pianto et piangono molte famiglie l'ingiurie et oppressioni ricevute dall'istesso reo, quietandosi nella considerazione del justo che non sta egli hora serrato in questa prigione per sicurtà della giustitia, ma per pena del delitto per lui commesso.

Ed infine i due fratelli argomentavano:

Questa dimandata permutazione ha per fine qualche stravacante pensiero di quest'huomo, il quale sotto apparentia di debile principio dissegna aprirsi la strada a maggior rissolutione et vuole, se potrà, fugger dalle forze della giustitia, ritornar al vomito et insidiare le vite di noi fratelli, padri di molti figliolini, la salute delle quali raccomandiamo a Vostre Signorie Eccelentissime, supplicandole a non alterare in alcun punto le parti prese nell'Illustrissimo Consiglio suo, le quali con questa nostra scrittura riverentemente presentiamo 63.

Una dura presa di posizione, in cui si sottolineava la nuova concezione punitiva della pena del carcere, e una visione della giustizia che si assumeva direttamente le istanze insopprimibili della vendetta. Il 16 dicembre 1588 la parte proposta non riuscì ad ottenere la maggioranza richiesta dei tre quarti dei voti (otto favorevoli, due contrari e tre *non sinceri*). Riproposta il 22 dicembre successivo, prevalse con 13 voti a favore e un *non sincero*. Il 5 gen. 1588 (*mv*) il Consiglio deliberò che, in attesa di rendere sicura la prigione alla luce a lui destinata, Alvise Bon avrebbe dovuto essere posto "in uno dei giardini".

Infine, pur con qualche esitazione e lasciando trapelare un certo imbarazzo, il Consiglio dei dieci accolse dunque la richiesta di Cecilia Mocenigo⁶⁴.

Epilogo

63 ASV, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 176, allegati alla parte del 16 dic. 1588 sia la scrittura dei Trevisan che la supplica di Cecilia Mocenigo

⁶⁴ ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 176, alle date. In allegato la delibera dei Capi, assunta il 30 dic. 1588 in cui si dichiarava di aver chiamato uno dei guardiani delle prigioni "et inteso da essi che le tre prigioni che sono verso la luce, le quali sono anche le ultimamente fatte, non sono sicure et possono esser facilmente rotte, per esser il volto di piere cotte et di sopra il semplice terrazzo dell'officio dell'Avogaria". Il trasferimento in quelle più sicure denominate "giardini" avrebbe potuto essere attuato solo previa decisione di tutto il Consiglio dei dieci, che però doveva essere rinnovato proprio in quei giorni. I tre Capi lasciavano l'incarico ai loro successori "di mutarlo come parerà ad essi convenirsi. Et quanto alla compagnia di un altro prigioniero, della quale è fatta mentione in essa parte, hanno preso nota dalli guardiani di alquanti prigionieri, la qual sarà qui acclusa, lasciando anche che detti signori successori suoi li assegnino per compagnia qual di loro prigionieri parerà". Un rinvio che lasciava trapelare l'imbarazzo di fronte ad una scelta di certo non condivisa dal ceto dirigente lagunare.

Dalla nuova cella Alvise Bon si rivolse nuovamente ai Capi del Consiglio dei dieci nel luglio del 1590 e nel dicembre del 1591, chiedendo il permesso di poter rivedere i suoi famigliari almeno una volta al mese, per poter seguire gli interessi del proprio patrimonio ⁶⁵. Entrambe le richieste vennero respinte. Nel 1594 egli ritornò alla carica, limitandosi a chiedere di essere posto "in loco dove possa veder li miei figlioli, già tanto tempo non veduti, né da me caramente abbracciati". Aggiungendo inoltre:

25

Le si assicurino che io non ho altro fine che questo che gli adimando; reverentemente gli dico che quando io possi ottenire questo mio giusto desiderio mi contento anco di stare dove mi attrovo, ma con questa privatione che non è inclusa nella mia sentenza, né humana appresso qual si voglia giustitia, né io lo posso patire, né alcuno delle Vostre Signorie Eccelentissime lo deve permettere. Io son espedito, né la giustitia pretende da me cosa alcuna; stii fermo il rigore della mia sentenza, che io mora in una pregione, ma habbi luoco la pietà et charità.

Infine questa terza supplica venne accolta, anche perché Alvise Bon era riuscito a dimostrare come ogni suo proposta di pace fosse stata respinta dalla famiglia Trevisan⁶⁶.

Era uno spiraglio che si apriva nella disperata solitudine di un'esistenza che sembrava doversi inesorabilmente concludere nell'inferno di quelle carceri. E forse la decisione del supremo organo veneziano faceva pure intravedere uno scenario diverso. Fatto sta che nel marzo del 1595, come già si è potuto vedere, Alvise Bon riuscì a fuggire dalla cella in cui era rinchiuso, insieme agli altri tre compagni e al guardiano dei pozzi che, probabilmente dietro una lauta ricompensa, si era offerto di aiutarlo a riguadagnare la tanto agognata libertà.

Colpito dalla severa pena del bando, Alvise Bon ricomparve alcuni anni più tardi nello scenario istituzionale veneziano con una nuova supplica diretta ai Capi del

⁶⁵ ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 183, 23 lug. 1590, con allegata la supplica in cui il patrizio chiedeva gli fosse concessa grazia "che possi una volta o due al mese andar di sopra a parlar con li mei"; *Ibidem*, filza 189, 21 ott. 1591, con analoga richiesta.

⁶⁶ ASV, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 202, 28 giu. 1594. In allegato la dichiarazione del canonico della chiesa di San Marco Lazzaro Robbato, in cui si attesta come, su richiesta del Bon, egli avesse richiesto l'intervento di molti illustri senatori perché trattassero con i fratelli Trevisan per il raggiungimento di una pace e riconciliazione, ma "mai puosseno ottenir cosa alcuna et io havendo parlato con il quondam clarissimo Pietro [Trevisan] pochi giorni avanti che moresse, in presenza de molti gentilhomeni et essortato come buon cristiano a condescender a questa santa pace, mi rispose non si voler impedir in altro, ma che voleva che morisse in preggione come haveva determinato la giustitia". Ed allegata alla filza pure una richiesta rivolta dal Bon al patriarca di Venezia Alvise Priuli perché attestasse il suo inutile tentativo di raggiungere la pace con i Trevisan; una richiesta confermata dall'attestazione del cancelliere patriarcale Lorenzo Priori: "sua signoria illustrissima, per l'officio suo pastorale non potendo mancar alla pia richiesta del magnifico messer Alvise Bon ha fatto ufficio col magnifico messer Antonio Trivisan et fatto fare diversi uffici con sua madre et con il fratello per mezo de suoi confessori per indurli a riconciliarsi con il detto magnifico Bon, ma non havendo mai potuto ottenere altro se non che non li fariano offesa, ma che non vogliono permetter che egli esca mai di pregione, dubitando della loro vita; et seben se li è offerto ogni sorte di sicurtà, non haver mai voluto quietarsi".

Consiglio dei dieci. Egli non accennava alle precedenti disavventure e fuga e, di seguito alla tanto sospirata pace conclusa con la famiglia Trevisan, chiedeva un salvacondotto per poter rientrare finalmente a Venezia:

Sebene era spronato dalla neccescità a ricorer altre volte alla pietà et clemenza del suo Eccelso Conseglio, non mi è parso conveniente se prima non otteneva la pace dalli clarissimi signori Antonio et Polo Trivisani, io sempre l'ho procurata et fatta chieder con ogni umiltà; et per divina bontà et per la benignità di quelli clarissimi signori, con intercessione delli illustrissimi signori Silvan Capello, Antonio di Priuli il cavalier et del clarissimo signor Thomà Mocenigo l'ho ottenuta et fra noi stabilita sinciera, leale et perpetua mistà et reintegrato nella proprio loro come prima.

Il consiglio dei dieci il 16 settembre 1602 accolse la richiesta, che permetteva al fuggitivo di poter finalmente rientrare in patria ⁶⁷. Una libertà che però godette per un periodo assai breve, in quanto, per un inopinato incidente, morì il primo gennaio 1603, come venne registrato in una cronaca dell'epoca: ⁶⁸

Cascò 1602 30 decembre zò d'un pergolo de chà Trivisan alla Zueca con ser Renier Zen, dove si faceva una festa de tori e morì la note seguente.

Il riferimento al palazzo Trevisan induce a pensare che i parenti dell'ucciso non avessero dimenticato quanto era avvenuto a Gorgo quindici anni prima. In realtà, come attestano i registri dei *Necrologi* dei Provveditori alla sanità, l'improvviso crollo del balconcino, travolse tragicamente anche altre due persone insieme ad Alvise Bon⁶⁹.

⁶⁷ ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza , 26 ago., 11 e 19 set. 1602, con allegata la dichiarazione dei tre patrizi che avevano concluso la pace tra il Bon e i Trevisan.

⁶⁸ "Cascò 1602 30 decembre zò d'un pergolo de chà Trivisan alla Zueca con ser Renier Zen, dove si faceva una festa de tori e morì la note seguente", ASV, *Arbori de patritii veneti*, *Miscellanea codici Storia veneta*, 17, 2.6, c. 81. Il riferimento al palazzo Trevisan induce a pensare che i parenti dell'ucciso non avessero dimenticato quanto era avvenuto a Gorgo quindici anni prima.

⁶⁹ ASV, *Provveditori alla sanità*, Necrologi, reg. 830: "1602 adì 31 dicembre, Il clarissimo signor Andrea Zen di anni 30, cascato zo da un pergolo, morto subito; messer Antonio fio de messer Alvise Garofolo, d'anni 17, è cascato d'un pergolo e morto [...]; 1602, adì primo zener, il clarissim signor Alvise Bon fo messer Alessandro procurator, de anni 55, cascato d'alto a basso e morto". Alvise Bon fu sepolto nella chiesa di San Trovaso.